

NOVITÀ CRR3/CRD6 PER LE LSI: MINORI GAP RISPETTO ALLE BANCHE IRB, O MAGGIORI AREE PROBLEMATICHE?

Basilea IV - Specificità regolamentari per le LSI

11 Giugno 2025

Basilea IV

Roadmap del nuovo framework CRR3



Dic 2017

Pubblicazione del Comitato di Basilea «Basel III: Finalizing post crisis reforms»



Recepimento del framework FRTB nel pacchetto CRR2 (già applicabile per sole finalità di reporting)



Pubblicazione delle proposte di testi del CRR3 da parte di Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo

I tempi di condivisione ed approvazione del testo CRR3 si sono prolungati nel tempo (circa 2 anni dal primo draft text CRR3 di Ottobre 2021)



A valle della fase di discussione nell'ambito del political trilogue tra le Autorità europee (Commissione, Parlamento e Consiglio europeo), in **data 27 giugno 2023 è stato raggiunto un accordo preventivo sul Regolamento**. Sono ora in corso i tavoli tecnici per la formalizzazione del testo



Normativa Tecnica

Contestualmente alla pubblicazione del Regolamento CRR3 viene dato mandato ad EBA, ESRB e alla Commissione EU di normare determinati ambiti attraverso **RTS e linee guida** la cui stesura è attesa entro i prossimi 2/3 anni



Pubblicazione del testo finale del CRR3 in data **6 dicembre 2023** che recepisce le proposte della Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo



A Settembre 2023 è stato pubblicato il work programme EBA 2024 con le tempistiche previste per la pubblicazione di ITS (primo draft del DPM 4.0 attesa nel 3Q24) e RTS. **L'EBA dovrà pubblicare più di 140 tra RTS, ITS, Guidelines e Reports**



Pubblicazione dell'EBA DPM 4.0, in consultazione, dei template di reporting e disclosure sul rischio di credito e controparte (pubblicato in data **14 dicembre 2023**) e operativo (pubblicato in data **20 febbraio 2024**)



Pubblicazione del testo finale del CRR3 in data **21 Maggio 2024** che recepisce le proposte del Parlamento.

Pubblicazione del «final text» di CRR3 nell'Official Journal in data **19 Giugno 2024**



Pubblicazione dei template finali di reporting e disclosure (attesa entro 3Q 2024)



Data di entrata in vigore del pacchetto CRR3



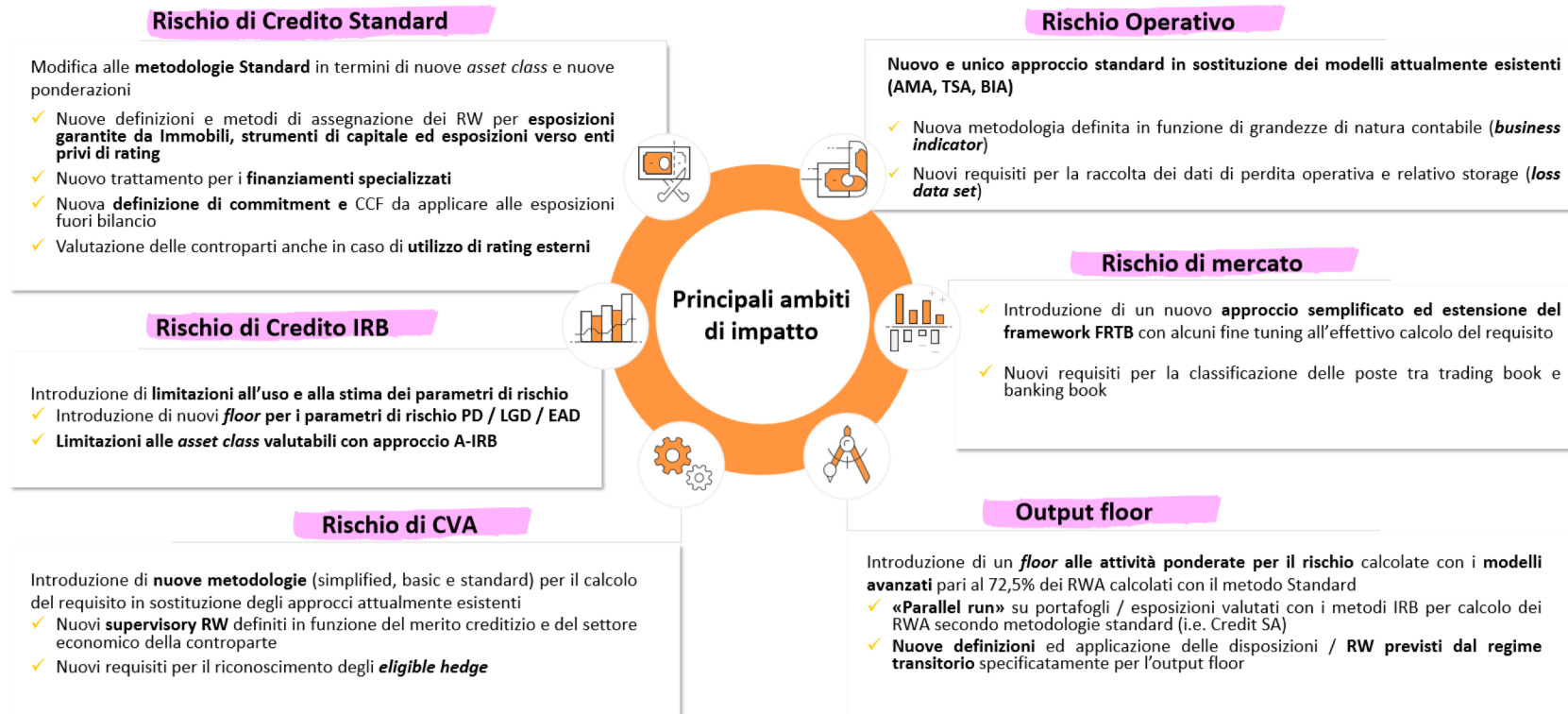
Data di prima applicazione del reporting segnalitico

Oggi siamo qui



Basilea IV

Principali novità del nuovo framework



Basilea IV

Overview del nuovo framework CRR3

Gli impatti attesi dall'applicazione del Regolamento CRR3 sono molteplici e trasversali alle diverse strutture della banca, riguardando aspetti di business, funzionali e IT.



Business / strategia di investimento

Pricing e product
mix

Valutazioni
strategiche
(e.g. di portafoglio)



Strumenti e infrastruttura IT

Modelli interni

Motori e sistemi di
calcolo



Dati e Controlli

Nuovi input

Raccolta e
presidio dati



Processi e Governance

Fast closing

Nuovi processi e
update processi
esistenti
(L. 262/2005)



Reporting e Disclosure

Reportistica
interna ed esterna

Interventi su
applicativi
segnaletici

Basilea IV

Rischio di credito - Esposizioni Immobiliari

Novità regolamentari

Esposizioni Immobiliari e trattamento garanzie

- ▶ E' stata rimossa l'asset class "*exposures associated with particularly high risk*".
- ▶ Previsto nuovo attributo o definizione delle esposizioni denominate **IPRE** (*income producing real estate*) ovvero i finanziamenti per cui i cash flow generati dal bene oggetto di garanzia vengono utilizzati per il ripagamento del debito.
- ▶ Introdotta la definizione di **ADC** (*acquisition development & construction*) che identifica le esposizioni relative a finanziamento per l'acquisizione di un terreno, per finalità di sviluppo e costruzione di un immobile. A tali esposizioni si applica RW 150% o trattamento preferenziale con RW 100% al rispetto di determinati requisiti.
- ▶ Prevista modifica ai criteri di **ammissibilità delle garanzie**, introducendo la possibilità di rendere ammissibili sotto determinate condizioni gli immobili in costruzione e rimuovendo il check sulla mancanza di correlazione tra i flussi generati dall'asset in garanzia e il ripagamento del debito sottostante.
- ▶ È stata introdotta la nuova metrica, c.d. «**Property Value**» da utilizzare per la valutazione degli immobili oggetto di garanzia. Viene previsto che la valutazione attribuita all'immobile dovrà essere aggiustata per far sì che il valore sia sostenibile durante tutta la vita del prestito. Nei casi di rivalutazione, il valore dell'immobile non deve superare il valore medio misurato per tale immobile, o per un immobile comparabile, degli ultimi sei anni per gli immobili residenziali o degli ultimi otto anni per gli immobili non residenziali o il valore all'origine se superiore. Tale cap può essere superato nel caso in cui la rivalutazione avvenga a seguito di interventi di efficientamento energetico o miglioramento della resistenza al rischio fisico.

Calcolo assorbimenti patrimoniali

- ▶ Prevista l'applicazione del *Loan Splitting Approach* per tutte le esposizioni Non ADC e Non IPRE. Con tale approccio si applica un haircut alla garanzia immobiliare pari al 45% del *Property Value*, sulla quale è applicato un fattore di ponderazione per gli immobili residenziali pari a 20% (AS-IS 35%), mentre per gli immobili commerciali è applicato un fattore di ponderazione pari a 60% (AS-IS 50%).
- ▶ Prevista l'applicazione dell'*ETV Band Approach* per tutte le esposizioni IPRE *bonis*. Con tale approccio si applica in base all'*ETV ratio* un determinato RW in relazione alle bande previste dal *regulator*.

Esposizioni residenziale

	ETV ≤ 50%	50% < ETV ≤ 60%	60% < ETV ≤ 80%	80% < ETV ≤ 90%	90% < ETV ≤ 100%	ETV > 100%
RW	30%	35%	45%	60%	75%	105%

Esposizioni commerciale

	ETV ≤ 60%	60% < ETV ≤ 80 %	ETV > 80 %
RW	70%	90%	110%

Basilea IV

Rischio di credito - Off Balance

Novità regolamentari

Definizione commitment

- ▶ Qualsiasi accordo contrattuale che un ente **offre a un cliente** ed è **accettato da quest'ultimo** per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito.
- ▶ Sono previste condizioni specifiche affinché un accordo contrattuale **non debba rientrare nella definizione di commitment** e dunque non concorrere al calcolo dell'esposizione (CCF 0%)

Definizione di *Unconditionally cancellable commitment*

- ▶ Qualsiasi impegno i cui termini consentano all'ente di annullare tale impegno in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevedano effettivamente la cancellazione automatica a causa del deterioramento del merito creditizio del debitore.

Calcolo assorbimenti patrimoniali

- ▶ Modificata la scala di assegnazione dei CCF da **4 livelli** (full risk, medium risk, medium/low risk, low risk) ad una **nuova classificazione a 5 buckets**
- ▶ Incremento del CCF dallo 0% al 10% per le linee di **credito revocabili incondizionatamente**

Bucket Basilea III
Full risk – 100%
Medium risk – 50%
Medium/low risk – 20%
Low risk – 0%



Bucket Basilea IV
Bucket I – 100%
Bucket II – 50%
Bucket III – 40%
Bucket IV – 20%
Bucket V – 10%

Basilea IV

Rischio di credito - Esposizioni verso Enti

Novità regolamentari

Enti provvisti di rating

- E' stato ricalibrato il RW associato al Credit Quality Step 2 (passaggio da 50% al 30%).

CQS 1	CQS 2 (new)	CQS 3	CQS 4/5	CQS 6
RW 20%	RW 30%	RW 50%	RW 100%	RW 150%

Esposizioni Unrated

- Introduzione del nuovo **Standardised Credit Risk Assessment Approach (SCRA)** che definisce dei drivers per l'assegnazione dei «Grades»:

- **Grade A:** l'ente ha adeguata capacità di far fronte ai propri impegni finanziari e compliance dei requisiti prudenziali minimi
- **Grade B:** l'ente è soggetto a un sostanziale rischio di credito e compliance dei requisiti prudenziali minimi
- **Grade C:** l'ente presenta rischi di default significativi e il revisore esterno ha espresso un giudizio di revisione negativo

Grade A	Grade B	Grade C
RW 40%	75%	150%

Esposizioni short term

- **Trattamento preferenziale per le esposizioni verso Enti Unrated not-short term con Grade A:** per tali esposizioni è prevista l'applicazione di un **RW del 30%** se tutte le seguenti condizioni sono verificate:
 - Il **Common Equity Tier 1 ratio** dell'ente è uguale o superiore al **14%**;
 - Il **Leverage ratio** dell'ente è uguale o superiore al **5%**.

Basilea IV

Rischio di credito - Esposizioni verso Equity e Subordinati

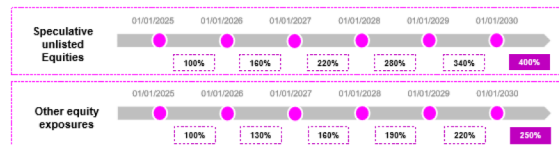
Novità regolamentari

Trattamento prudenziale

► Nuovi fattori di ponderazione standard definiti in funzione della tipologia di strumenti di capitale

- RW 0%** ► Strumenti di capitale di Banche Centrali (e.g. quota in Banca d'Italia)
- RW 100%** ► Esposizioni verso specifici programmi legislativi
- RW 250%** ► Tutti gli strumenti di capitale residuali
- RW 400%** ► Titoli di capitale speculativi non quotati

Previsto **regime transitorio** fino alla piena applicazione a partire dal 2030



Debt to equity swap

► Introdotti tutti gli strumenti relativi a **Debt-to-Equity Swap**, ovvero le esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da una capitalizzazione del debito effettuata nell'ambito dell'ordinaria realizzazione o ristrutturazione del debito.

Strumenti subordinati

► Nuova **Asset Class Subordinati** a cui si applica un **RW del 150%**. Rientrano all'interno Strumenti Subordinati e Senior non preferred.

Basilea IV

Rischio di credito - Esposizioni verso Corporate e Retail

Novità regolamentari

Esposizioni verso Corporate

- **Nuova definizione di Project Finance:** l'esposizione è finalizzata al finanziamento di un singolo progetto per lo sviluppo o l'acquisizione di impianti di grandi dimensioni, complessi e costosi, comprese le centrali elettriche, gli impianti di trasformazione chimica, le miniere, le infrastrutture di trasporto, l'ambiente, telecomunicazioni, in cui l'istituto di credito guarda principalmente ai ricavi generati dal progetto finanziato, sia come fonte di rimborso che come garanzia per il prestito. Previsto:
 - **RW 130%** per progetto in fase pre-operativa;
 - **RW 100%** per progetto in fase operativa;
 - **RW 80%** per progetto in fase operativa e l'esposizione soddisfa i criteri dell'art.122a, par.3
- **Nuova definizione di Commodity Finance:** l'esposizione è finalizzata al finanziamento a breve termine di riserve, scorte o crediti di merci negoziate in borsa, compresi il petrolio grezzo, i metalli o le colture, e il reddito che deve essere generato da tali riserve, scorte o crediti deve essere costituito dai proventi della vendita degli enti su merci.
A tali esposizioni si applica un **RW del 100%**.
- **Nuova definizione di Object Finance:** lo scopo è finanziare l'acquisizione di attività materiali, tra cui navi, aeromobili, satelliti, automotrici ferroviarie e flotte, e il reddito che deve essere generato da tali attività è sotto forma di flussi di cassa generati dalle specifiche attività materiali che sono state finanziate e costituite in pegno o assegnate agli enti prestatori.
Previsto:
 - **RW 100%** per tutte le esposizioni Object Finance non *High quality*;
 - **RW 80%** per tutte le esposizioni Object Finance *High quality*, che soddisfano dunque i requisiti previsti dall'art.122a, par.3.

Esposizioni verso retail

- 1 PMI**
 - Inserita una nuova definizione per l'**identificazione delle PMI** sulla base delle informazioni relative al solo **fatturato**
- 2 Trattamento prudenziale**
 - Inseriti nuovi fattori di ponderazione di seguito elencati:
 - RW 45%** ► Nuova ponderazione prevista per **Retail transactor** ► **RW 35%** ► **CQS / CQP** (confermato rispetto all'attuale framework)
 - RW 75%** ► Ponderazione prevista per tutte le altre esposizioni Retail ► **RW 100%** ► **Esposizioni vs natural persons** qualora non rispettate le soglie applicabili
- 3 Currency Mismatch**
 - richiesto un add-on ($1.5 * RW$) applicabile per le **esposizioni denominate in valuta diversa rispetto alla valuta della fonte di reddito del debitore**

Basilea IV

Rischio Operativo

Novità regolamentari

1

Nuovo Metodo Standard

- ▶ Introdotta nuovo metodo standard in sostituzione degli approcci attualmente previsti, eliminando dunque i metodi AMA (Advanced measurement approaches).

2

Nuovo Calcolo del requisito minimo

- ▶ Il requisito minimo viene calcolato come prodotto tra il **business indicator** (espresso in €/mld) ed un **coefficiente moltiplicativo** (% incrementale pari a 12, 15, 18% in funzione del livello del business indicator).
- ▶ Il business indicator viene definito in funzione di grandezze di natura contabile (comprende elementi di P&L che costituiscono il «gross income» della banca). E' stato pubblicato in consultazione dall'EBA, in data 20 Febbraio 2024, il technical standard con il mapping tra le componenti del business indicator rispetto alle voci Finrep.

$$BI = ILDC + SC + FC$$

3

Loss Data Set

- ▶ Necessità di predisporre e mantenere nel tempo un database interno delle perdite, solo per gli enti che detengono 750€/mln di business indicator, che comprenda tutti gli eventi di perdita operativa almeno per gli ultimi 10 anni identificati sulla base di una «risk taxonomy» che dovrà essere definita da EBA tramite RTS.

Progetto Basilea IV

Rischio di Mercato & CVA

L'applicazione del framework FRTB è stata posticipata al 1 Gennaio 2026

Novità regolamentari

Rischio di Mercato

- 1 Nuovi criteri** ▶ La CRR III introduce modifiche ai criteri per classificare le posizioni a Trading Book e Banking Book.
- 2 Nuove Metodologie** ▶ introdotti tre nuovi approcci per il calcolo del rischio di mercato: **Metodo Standardizzato Alternativo (A-SA)**, **Metodo Alternativo dei modelli interni (A-IMA)** e **Metodo Standardizzato Semplificato (SSA)**
- 3 Modifiche al SSA** ▶ Per il Metodo Standardizzato Semplificato, sono state previste delle variazioni metodologiche minime. Introdotta l'applicazione di alcuni fattori di ponderazione per: **Position risk** (1,3 Debt instrument e 3,5 Equity instrument), **FX risk** (1,2) e **Commodity risk** (1,9)
- 4 Requisiti organizzativi** ▶ Gli Enti devono avere in essere policy e procedure ben definite per determinare quali posizioni classificare a Trading Book.

Novità regolamentari

Rischio di CVA

- 1 Modifiche al perimetro** ▶ Ricompresi nel perimetro oltre che gli strumenti derivati OTC, già inclusi con Basilea III, anche le **operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) valutate al fair value.**
- 2 Nuovo metodo di calcolo** ▶ E' stata prevista una completa revisione degli approcci per la determinazione del relativo requisito patrimoniale. In particolare, vengono introdotti tre nuovi metodi: **Simplified Approach**, **Basic Approach (BA-CVA)** e **Standardised Approach (SA-CVA)**

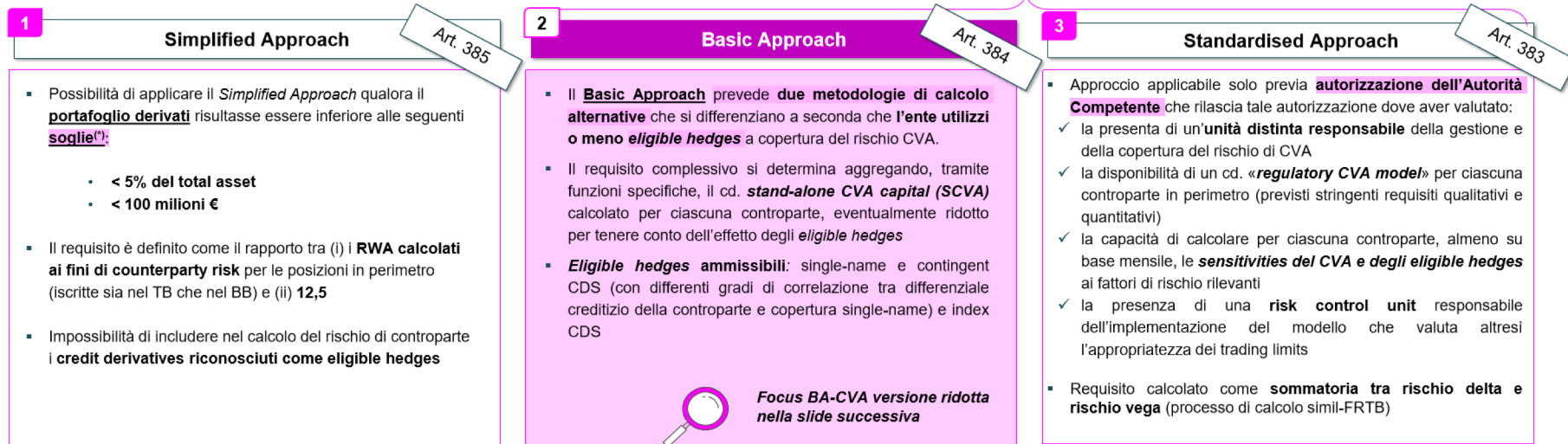
ANNEX

Rischio di CVA

Nuovi Approcci

Il nuovo pacchetto CRR3, al fine di **migliorare la risk sensitivity** e **rafforzare la robustezza** dei modelli di misurazione del rischio CVA, ha previsto una completa revisione degli approcci per la determinazione del relativo requisito patrimoniale. In particolare, vengono introdotti **tre nuovi metodi (Simplified approach, BA-CVA e SA-CVA)** che vanno a sostituire gli approcci attuali previsti.

È possibile applicare in combinazione di approcci (i) per differenti controparti, (ii) per differenti netting sets con una stessa controparte, (iii) per operazioni differenti relative allo stesso netting set (se soddisfatti specifici requisiti)



Nuovo attributo TCOR50 – REQUISITO PER CVA - CRR3

Valori di dominio: 1 = METODO BASE CON COPERTURE AMMISSIBILI (ART. 384, PAR 2) 2 = METODO BASE SENZA COPERTURE AMMISSIBILI (ART. 384, PAR 3) 3 = METODO SEMPLIFICATO (ART. 385) 4 = METODO STANDARDIZZATO (ART. 383)

Note Tecniche

PUMA



Modifiche alla **funzione extra-tabellare F11_6_1** per documentare l'approccio semplificato e il metodo BA-CVA

Contestuale eliminazione del digit di TCOR50 - REQUISITO PER CVA - APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO (art. 384 CRR)



05737 – DIGIT PER COPERTURA AMMISSIBILE PER CVA^(*)

Nuovo dominio di valori:

0=NO

1=SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE INDEX

3=SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO i)

4= SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO ii)

5= SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO iii)

(*) Stesse soglie previste per l'applicazione dell'Original Exposure Method ai fini Counterparty Credit Risk

Rischio di CVA

Approccio BA-CVA

Basic Approach (versione ridotta: senza utilizzo di eligible hedges)

$$BACVA^{csr-unhedged} = \underset{(A)}{DS_{CVA}} \cdot \sqrt{(\underset{(B)}{\rho} \cdot \sum_c \underset{(C)}{SCVA_c})^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c (SCVA_c)^2}$$

(A) $DS_{CVA} = 0,65$

(B) $\rho = 0,5$

(C) $SCVA_c = \frac{1}{\alpha} * RW_c * \sum_{NS \in c} M_{NS}^c * EAD_{NS}^c * DF_{NS}^c$

$\alpha = 1,4$

RW_c = **RW** applicabile alla controparte. L'assegnazione del RW ad una controparte è basato sul **settore di appartenenza e sulla qualità creditizia** (*)

M_{NS}^c = **effective maturity** del netting set calcolata ai sensi dell'art. 162, dove il parametro non dovrà essere cappato a 5yr ma alla vita residua maggiore delle operazioni nel netting set

EAD_{NS}^c = EAD calcolata ai fini **counterparty credit risk**

DF_{NS}^c = supervisory discount factor, il parametro sarà pari ad 1 se la Banca applica modello

IMM, oppure sarà pari a $\frac{1 - e^{-0,05 * M_{NS}^c}}{0,05 * M_{NS}^c}$

Art. 384 (3)

Sector of the counterparty	Credit quality	
	CQS 1 to 3	CQS 4 to 6 and not rated
Central government, including central banks, multilateral development banks and international organisations referred to in Articles 117(2) or Article 118	0,5 %	2,0 %
Regional government or local authority and public sector entities	1,0 %	4,0 %
Financial sector entities including credit institutions incorporated or established by a central government, a regional government or a local authority and promotional lenders	5,0 %	12,0 %
Basic materials, energy, industrials, agriculture, manufacturing, mining and quarrying	3,0 %	7,0 %
Consumer goods and services, transportation and storage, administrative and support service activities	3,0 %	8,5 %
Technology, telecommunications	2,0 %	5,5 %
Health care, utilities, professional and technical activities	1,5 %	5,0 %
Other sector	5,0 %	12,0 %

(*) Prevista la possibilità, previa autorizzazione dell'Autorità Competente, di mappare gli internal ratings alla corrispondente classe di giudizio esterna nella determinazione del RW da applicare a controparti unrated